Tuttavia questa disposizione non si applicherà se l'azione per contraffazione è diretta contro il titolare di un altro brevetto per la fabbricazione di un prodotto identico a quello che risulta dal processo brevettato dall'attore, se quest'altro brevetto è stato rilasciato prima della data dell'adesione.

Nei casi in cui non si applicherà l'inversione dell'onere della prova, la Repubblica portoghese continuerà a imporre l'onere della prova della contraffazione al titolare del brevetto.

In tutti i casi in cui l'inversione dell'onere della prova non è applicabile alla data del 1º gennaio 1987, anche per i brevetti depositati prima della data dell'adesione, la Repubblica portoghese introdurrà nella sua legislazione, con effetto da tale data, una procedura di «descrizione-sequestro».

Per «descrizione-sequestro» si intende una procedura secondo la quale ogni persona che abbia il diritto d'intentare un'azione per contraffazione può, in virtù di una decisione giudiziaria emessa su sua richiesta, ottenere che un ufficiale giudiziario assistito da esperti proceda nei locali del presunto contraffattore alla descrizione particolareggiata dei processi controversi, segnatamente facendo fotocopie di documenti tecnici, con o senza sequestro effettivo. Questa decisione giudiziaria può ordinare il versamento di una cauzione, destinata ad accordare risarcimenti al presunto contraffattore in caso di pregiudizi causati dalla «descrizione-sequestro».

3. La Repubblica portoghese aderirà il 1º gennaio 1992 alla convenzione di Monaco, del 5 ottobre 1973, sul brevetto europeo ed alla convenzione di Lussemburgo, del 15 dicembre 1975, sul brevetto comunitario.

La Repubblica portoghese potrà ricorrere all'articolo 95, paragrafo 4 della convenzione di Lussemburgo per apportare gli adattamenti di mero carattere tecnico resi necessari dalla sua adesione alla convenzione medesima, fermo restando tuttavia che tale ricorso non potrà in nessun caso ritardare la sua adesione alla convenzione di Lussemburgo oltre la data indicata.

Protocollo N. 20

concernente la ristrutturazione della siderurgia portoghese

1. Nessun aiuto potrà essere concesso all'industria siderurgica portoghese a decorrere dalla data dell'adesione, salvo approvazione nel quadro di un piano di ristrutturazione. Il piano di ristrutturazione della siderurgia portoghese dovrà essere compatibile con gli ultimi obiettivi generali «acciaio» adottati prima della data dell'adesione.

2. Dal momento dell'adesione la Commissione e il governo portoghese valuteranno congiuntamente il piano approvato dal governo portoghese, che dovrà essere trasmesso ufficialmente alla Commissione anteriormente al 1º settembre 1985, nonché la vitalità dell'impresa siderurgica interessata da detto piano.

3. Nel caso in cui la vitalità di questa impresa non sia assicurata in maniera soddisfacente al termine di un periodo massimo di cinque anni dopo l'adesione, la Commissione, previo parere del governo portoghese, proporrà alla fine del primo anno successivo all'adesione di apportare complementi a detto piano in modo da raggiungere la vitalità dell'impresa in questione al termine del piano.

4. Gli eventuali aiuti alla siderurgia portoghese nel quadro del complemento di piano previsto al punto 3 saranno notificati preventivamente, e al più tardi al termine del primo anno successivo all'adesione, dal governo portoghese alla Commissione. Il governo portoghese attuerà il progetto soltanto con l'autorizzazione della Commissione.

La Commissione valuterà i progetti in funzione dei criteri e secondo le procedure che figurano nell'allegato del presente protocollo.

5. Durante il periodo di cui all'articolo 212 dell'atto di adesione le forniture portoghesi di prodotti siderurgici CECA sul resto del mercato comunitario dovranno soddisfare le condizioni seguenti:

a) Il livello delle forniture portoghesi nel resto della Comunità nella sua composizione attuale durante il primo anno successivo all'adesione sarà quello che la Commissione fisserà, previo accordo del governo portoghese e previa consultazione del Consiglio, nel corso dell'anno precedente l'adesione. A prescindere dalla situazione, tale livello non potrà essere in alcun caso inferiore a 80 000 tonnellate. In mancanza di un accordo tra la Commissione e il governo portoghese, al più tardi un mese prima dell'adesione, i quantitativi fornibili da parte dell'industria siderurgica portoghese, durante il primo trimestre a decorrere dalla data dell'adesione, non potranno superare 20 000 tonnellate.

   Se alla data dell'adesione non è stato possibile raggiungere un accordo su questo punto il livello

delle forniture sarà determinato al più tardi due mesi dopo l'adesione della Commissione, previo parere conforme del Consiglio.

Dato che queste forniture dovranno tuttavia essere liberalizzate dal momento della fine del regime transitorio, allo scopo di assicurare una transizione armoniosa il loro livello potrà essere aumentato prima della fine di detto regime, prendendo come minimale il livello del primo anno.

Qualsiasi aumento del livello sarà operato in funzione:

— dello stato d'avanzamento dei piani di ristrutturazione portoghesi, tenuto conto degli elementi significativi del ristabilimento della vitalità delle imprese e delle misure necessarie per raggiungere questa vitalità,

— delle misure siderurgiche che potranno essere in vigore nella Comunità dopo l'adesione, in maniera che il Portogallo benefici di un trattamento non meno favorevole dei paesi terzi, e

— dell'evoluzione delle forniture dei prodotti siderurgici CECA della Comunità nella sua composizione attuale al Portogallo.

b) Il governo portoghese si impegna ad attuare sotto la propria responsabilità e con l'accordo della Commissione, dal momento dell'adesione, un meccanismo di sorveglianza delle forniture sul resto del mercato comunitario, tale da garantire il rigoroso rispetto degli impegni quantitativi convenuti o fissati a norma della lettera a).

Questo meccanismo dovrà essere compatibile con ogni altra misura d'inquadramento del mercato che potrebbe essere adottata nel corso dei tre anni successivi all'adesione e non dovrà compromettere la possibilità di fornire i quantitativi convenuti.

La Commissione informerà regolarmente il Consiglio sulla sicurezza e l'efficacia del meccanismo in questione. Se questo si mostrasse inadeguato la Commissione, previo parere conforme del Consiglio, prenderà le misure appropriate.

ALLEGATO

Procedure e criteri di valutazione degli aiuti

1. Tutti gli aiuti, tanto specifici quanto non specifici, a favore della siderurgia, finanziati dallo stato portoghese o mediante risorse statali sotto qualsiasi forma, possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune soltanto se rispettano le regole generali previste dal punto 2 e se sono conformi alle disposizioni dei punti da 3 a 6. L'attuazione di questi aiuti può avvenire soltanto in conformità delle procedure stabilite nel presente allegato.

La nozione di aiuto comprende gli aiuti concessi dagli enti locali o regionali, nonché elementi di aiuto eventualmente contenuti nelle misure di finanziamento attuate dallo stato portoghese a favore dell'impresa siderurgica da esso controllata direttamente o indirettamente e che non configurano il normale apporto di capitale di rischio secondo la prassi societaria in uso in un'economia di mercato.

2. Gli aiuti concessi all'industria siderurgica portoghese possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— l'impresa beneficiaria abbia avviato un programma di ristrutturazione coerente e preciso, vertente sui vari aspetti della ristrutturazione (ammodernamento, riduzione di capacità e, ove necessario, ristrutturazione finanziaria) e idoneo a ripristinare la competitività e rendere l'efficienza finanziaria dell'impresa, in modo da poter operare senza aiuti in normali condizioni di mercato, al più tardi alla fine del regime transitorio;

— tale programma di ristrutturazione non preveda, nella capacità produttiva globale dell'impresa beneficiaria, aumenti della capacità produttiva delle varie categorie di prodotti il cui mercato non sia in espansione;

— l'ammontare e l'intensità degli aiuti concessi all'impresa siderurgica siano progressivamente ridotti;

— gli aiuti in questione non comportino distorsioni di concorrenza e non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune;

— gli aiuti vengano autorizzati entro 36 mesi dall'adesione e non comportino pagamenti dopo la fine del periodo transitorio, tranne che per abbuoni di interesse o per onorare garanzie concesse su prestiti erogati prima di tale data.

Deliberando sulle richieste di aiuti, presentatele nel quadro del programma di ristrutturazione, la Commissione tiene conto della situazione peculiare del Portogallo, che è uno degli stati membri che possiedono una sola industria siderurgica, la quale ha ripercussioni poco rilevanti sul mercato comunitario.

3. Gli aiuti a favore degli investiment nell'industria siderurgica possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— la Commissione abbia ricevuto preventiva notifica del programma di investimenti in questione, qualora ciò sia prescritto dalla decisione n. 3302/81/CECA della Commissione, del 18 novembre 1981, relativa alle informazioni che le imprese dell'industria siderurgica sono tenute a fornire in ordine ai loro investimenti, o da ogni altra ulteriore decisione;

— l'ammontare e l'intensità dell'aiuto siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione attuato, tenendo conto dei problemi strutturali della regione in cui è previsto l'investimento, e siano limitati a quanto necessario a tal fine;

— il programma d'investimenti sia conforme ai criteri definiti dal punto 2 e agli obiettivi generali «acciaio», tenuto conto dell'eventuale parere motivato espresso dalla Commissione in proposito.

Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto della portata del contributo del programma di investimenti in questione rispetto ad altri obiettivi comunitari, come ad esempio in materia di innovazione tecnologica, di risparmi energetici e di tutela dell'ambiente, ferma restando l'applicazione delle regole del punto 2.

4. Gli aiuti a copertura dei costi normali, derivanti dalla parziale o totale chiusura di impianti siderurgici, sono considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune.

I costi che possono essere coperti da tali aiuti sono i seguenti:

— assegni versati a dipendenti licenziati o collocati in pensione anticipata ove tali assegni non rientrino nelle sovvenzioni in applicazione dell'articolo 56, paragrafo 1, lettera c) o paragrafo 2, lettera b) del trattato;

— indennità dovute a terzi in relazione allo scioglimento di contratti, in particolare per la fornitura di materie prime;

— le spese sostenute per il riadattamento ad altri usi industriali delle aree, degli edifici o delle infrastrutture degli impianti chiusi.

In via eccezionale e in deroga al punto 4 del protocollo n. 20 e al punto 2, quinto trattino del presente allegato, gli aiuti per la chiusura che non si sono potuti prevedere nei programmi notificati entro 18 mesi dall'adesione possono essere notificati alla Commissione dopo tale data e autorizzati anche dopo i primi 36 mesi successivi alla data dell'adesione.

5. Gli aiuti intesi a facilitare il mantenimento in attività di determinate imprese o impianti possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che:

— facciano parte integrante di un programma di ristrutturazione quale definito dal punto 2, primo trattino;

— vengano progressivamente ridotti almeno una volta all'anno;

— la lora intensità e il loro ammontare siano limitati al minimo assolutamente indispensabile per consentire la prosecuzione delle attività durante il periodo della ristrutturazione e siano giustificati dall'entità dello sforzo di ristrutturazione operato, pur tenendo conto degli aiuti eventualmente concessi a favore degli investimenti.

Nell'esaminare tali aiuti, la Commissione tiene conto dei problemi cui devono far fronte l'unità o le unità di produzione e la regione o le regioni interessate, nonché degli effetti secondari dell'aiuto sulla concorrenza in mercati diversi da quello dell'acciaio, in particolare nel mercato dei trasporti.

6. Gli aiuti concessi a favore delle spese sostenute da imprese siderurgiche per i progetti di ricerca e sviluppo possono essere considerati compatibili con l'ordinato funzionamento del mercato comune a condizione che il progetto di ricerca e/o sviluppo in questione persegua uno dei seguenti obiettivi:

— una riduzione dei costi di produzione (compresi i risparmi energetici) o un miglioramento della produttività;

— un miglioramento della qualità del prodotto;

— un miglioramento delle caratteristiche tecniche dei prodotti siderurgici o un potenziamento della gamma delle utilizzazioni dell'acciaio;

— un miglioramento dell'igiene e della sicurezza sul lavoro.

L'ammontare complessivo di tutti gli aiuti concessi a tal fine non può superare il 50% dei costi del progetto ammessi al beneficio dell'aiuto. Tali costi sono quelli direttamente connessi con il progetto in questione, ad esclusione in particolare di tutte le spese di investimento inerenti a processi di produzione.

7. La Commissione invita gli stati membri a presentare le loro osservazioni sui progetti di aiuti ad essa notificati dal governo portoghese prima di pronunciarsi nei loro confronti. Essa informa tutti gli stati membri della posizione adottata su ciascun progetto di aiuto.

Se, dopo aver intimato agli interessati di presentare loro osservazioni, la Commissione rileva che un aiuto non è compatibile con le disposizioni del presente allegato, essa informa il governo portoghese della sua decisione. Qualora il governo portoghese non si conformi a tale decisione, si applica l'articolo 88 del trattato.

8. Il governo portoghese presenta alla Commissione relazioni semestrali sugli aiuti erogati nel corso dei sei mesi precedenti, sull'utilizzazione delle somme pagate e sui risultati conseguiti nel corso dello stesso periodo, per quanto riguarda la ristrutturazione. Le relazioni conterranno informazioni sulle misure finanziarie adottate dallo stato portoghese o da autorità locali o regionali nei confronti di imprese siderurgiche pubbliche. Esse saranno presentate, nella forma che verrà stabilita dalla Commissione, entro due mesi dalla fine di ciascun semestre.

La prima di tali relazioni riguarderà gli aiuti erogati nel corso del primo semestre dopo l'adesione.